



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Stefano PETITTI	Presidente
Dott. Biagio VIRGILIO	Componente
Dott. Alberto GIUSTI	Componente
Dott. Enzo VINCENTI	Componente - Relatore
Dott. Irene TRICOMI	Componente

DECISIONE

Premesso:

che, con istanza in data 14 febbraio 2018, la lista "Italia agli Italiani", in persona del delegato effettivo e presentatore della lista Luigi Cona, ha chiesto a questo Ufficio Centrale Nazionale di riesaminare, in via di autotutela, la decisione (N.18/RIC/2018, comunicata via fax il 3 febbraio 2018) di rigetto del ricorso avverso il provvedimento dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso la Corte di appello di Milano di inammissibilità della medesima lista presentata nella Circoscrizione Lombardia CP-034;

che la lista istante invoca l'applicazione del principio di integrazione istruttoria previsto dall'art. 6, punto b), della legge n. 241

Three handwritten signatures in black ink, arranged vertically on the right side of the page. The top signature is a simple loop, the middle one is more complex with a vertical line, and the bottom one is a cursive signature.

del 1990 e chiede la "verifica in contraddittorio del numero e della sufficienza delle sottoscrizioni, nonché della completezza della documentazione allegata al momento della presentazione", adducendo la ristrettezza dei tempi per la raccolta delle sottoscrizioni, la difficile reperibilità degli autenticatori autorizzati, la difficoltà di acquisizione dei certificati elettorali, l'impegno dei delegati "nelle loro professioni".

Considerato:

che la lista istante non contesta, ancora una volta – come già rilevato nella citata decisione N.18/RIC/2018 -, la sussistenza delle carenze riscontrate dall'Ufficio centrale circoscrizionale, carenze che hanno indotto lo stesso Ufficio a ritenere non valida la lista, in quanto mancante della sottoscrizione di almeno 375 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinomiale;

che, anzi, sono dedotti, a giustificazione delle carenze anzidette, inconvenienti di fatto (peraltro, superabili con l'ordinaria diligenza da parte degli interessati), che non sono tali da elidere la necessità, imposta dalla legge, della raccolta di un numero sufficiente di sottoscrizioni per la presentazione della lista;

che non può trovare seguito la richiesta di verifica istruttoria in contraddittorio, sia in quanto – come detto – non si adducono ragioni valide per contrastare le carenze già in precedenza rilevate in ordine all'insufficienza delle sottoscrizioni, sia perché, in ogni caso, il procedimento di controllo sulla presentazione delle liste, delineato dal citato d.P.R. n. 361 del 1957, è scandito secondo tempi ristretti, consentanei al celere, ed ordinato, svolgimento della fase pre-elettorale (esigenze che, peraltro, risultano del tutto frustrate dalla presentazione della istanza in esame dopo ben 11 giorni dalla comunicazione del rigetto del ricorso), senza che sia prevista, dinanzi all'Ufficio Centrale Nazionale, una fase di interlocuzione rivolta alla

integrazione documentale e alla sanatoria di vizi formali, la quale deve avvenire già con la presentazione del ricorso dinanzi questo Ufficio, senza che vi sia spazio per la concessione di ulteriore termine per l'integrazione e per l'*emendatio* (cfr., tra le altre, N.10-12/RIC/2018; N.15/RIC/2018; N.96-bis/RIC/2018);

che, pertanto, l'istanza va rigettata.



P.Q.M.

rigetta l'istanza.


Si comunichi.

Roma, lì 15 febbraio 2018

I componenti


Alberto Criventi

Piero D'Amico

Il Presidente



Depositato in Segreteria
oggi 15 FEB. 2018 h 12,30

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Pier Luigi Esposito

